

### **Il posizionamento di tavoli e sedie su area esterna ad un pubblico esercizio si configura come ampliamento?**

L'utilizzo di un'area all'aperto per la somministrazione di alimenti e bevande di regola non costituisce ampliamento ma devono sussistere determinate condizioni.

**Non si configura ampliamento** della superficie di somministrazione in caso di:

- utilizzo temporaneo dell'area esterna, anche con carattere stagionale, per posizionare **solo tavoli e sedute**;
- allestimenti dell'area con **elementi di arredo urbano amovibili** quali fioriere, piccole strutture di delimitazione, ombrelloni o gazebo, ecc.

**Si configura invece ampliamento / modifica** della superficie di somministrazione qualora l'area esterna presenti alcune caratteristiche quali:

- l'utilizzo dell'area esterna è **stabile**, per l'intero anno, e/o vengono **installate attrezzature fissate al suolo** che possono essere **chiuse**, magari anche climatizzate;
- oltre a tavoli e sedute sull'area esterna vengono posizionate **attrezzature per la preparazione e la manipolazione** di cibi o bevande.

Sotto il profilo normativo in base all'art. 71 della legge regionale 6/0210 l'ampliamento della superficie di somministrazione è sottoposto a semplice comunicazione al Suap, fatta salva la conformità edilizia e urbanistica. Queste ultime problematiche interessano tuttavia solo il caso in cui l'area esterna, utilizzata stabilmente e con strutture di copertura ed attrezzature, sia privata in quanto il suolo pubblico può essere concesso liberamente senza bisogno di conformità urbanistica.

Per l'aggiunta di nuove attrezzature di preparazione e manipolazione sarà invece necessaria la **comunicazione di modifica del ciclo produttivo**.

In merito all'**occupazione temporanea di un'area privata** esterna si è pronunciato anche il Mise con la risoluzione 145811/2014 riportata di seguito che precisa che l'attività sull'area esterna debba essere svolta nel rispetto di tutte le prescrizioni: quindi sicuramente quelle igienico-sanitarie, quelle sul rumore (impatto acustico) e quelle urbanistiche dell'area.

In termini procedurali viene indicato l'utilizzo della **comunicazione**.



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## RISOLUZIONE N. 145811 DEL 14 AGOSTO 2014

Oggetto: Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Occupazione di suolo privato con tavoli e sedie per ampliamento attività – Quesito

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale codesto (...) chiede di conoscere se l'occupazione di un'area privata all'aperto, attrezzata con tavoli e sedie, attigua ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande regolarmente autorizzato, debba essere considerata ampliamento di superficie dell'esercizio commerciale stesso con la conseguente necessità di effettuare la comunicazione dell'ampliamento all'Autorità locale competente, oppure possa essere considerata occupazione di area privata con tavoli e sedie, analogamente a quanto consentito per l'occupazione di suolo pubblico.

Evidenzia che i vigili di zona hanno elevato un verbale per mancata comunicazione dell'ampliamento di superficie di somministrazione esterna su area privata chiusa al pubblico transito; tale verbale è stato redatto ai sensi dell'articolo 11, comma 9 e dell'articolo 20, comma 1 della L.R. 21/2006.

Stante, pertanto, quanto sopra, codesto (...) ha avviato un procedimento di divieto di prosecuzione dell'attività nell'area privata esterna in questione.

A seguito, però, dell'invio, di una comunicazione con la quale, il soggetto titolare dell'esercizio in discorso, rappresenta di avere inviato, nel maggio 2008, regolare comunicazione di effettuazione dell'attività di somministrazione anche nello spazio esterno (comunicazione che è stata contestata dai vigili, nonché dai carabinieri di zona che hanno elevato un ulteriore rapporto per abusivo ampliamento della superficie esterna di somministrazione), codesto Municipio decide di archiviare il procedimento.

Riferisce, inoltre, di aver consultato, nel frattempo, anche altri (...), i quali contestano la necessità di effettuare tale comunicazione di ampliamento, in primo luogo, vista l'impossibilità di certificare, su qualunque spazio esterno, la sussistenza di requisiti urbanistico-edilizi come richiesto dalla normativa, in quanto non si tratta di "locali" nell'accezione classica e, in secondo luogo, perché a rigor di logica dovrebbe allora essere comunicato l'ampliamento anche da parte di coloro che sono stati autorizzati all'occupazione del suolo pubblico; così come, altresì, dovrebbe essere comunicata la



restrizione della superficie di vendita ogni volta che lo spazio esterno, per motivi atmosferici, non possa essere stabilmente adibito all'attività in discorso.

Ciò premesso, si chiede, pertanto di conoscere se vi sia effettivamente la necessità di comunicare l'ampliamento in parola, tenendo conto che il Dipartimento Attività Produttive, con nota n. 14495 del 4-3-2014, inviata anche all'Avvocatura (...), ha precisato di ritenere che *“l'occupazione di un'area privata all'aperto mediante l'utilizzo di tavoli e sedie, se continuativa o stabile, possa configurare di fatto un “ampliamento” della superficie ...”*, sostenendo, altresì, che detta fattispecie, ossia l'occupazione di area privata esterna all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, possa essere assimilabile ad un'attività svolta su area pubblica data in concessione (come ad es. nei cd. de hors).

Stante quanto sopra la scrivente Direzione, con riferimento alla disciplina nazionale vigente, rappresenta quanto segue.

In via preliminare si precisa che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata e integrata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., la quale all'articolo 1, comma 1 dispone che: *“Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati”*.

L'articolo 64, comma 1 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 dispone, altresì, che: *“L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (...) sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela (...). L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi (...), in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività”*.

Risulta evidente che la fattispecie dell'ampliamento della superficie del locale non è mai menzionata dalla normativa citata e quindi essa non può essere assoggettata ad alcuna autorizzazione o SCIA.

Risulta evidente, altresì, che la disciplina normativa di settore non reca disposizioni specifiche riguardanti lo svolgimento dell'attività in discorso su aree esterne private; la stessa, infatti, menziona sempre la necessità dell'autorizzazione riferita alla sola fattispecie del “locale” nel quale si esercita.

L'ampliamento della superficie del locale, pertanto, non può essere assoggettato ad ulteriori autorizzazioni anche se si ritiene sostenibile l'utilizzo dell'istituto della comunicazione alla competente autorità locale ai fini di quanto disposto dal comma 5 del sopra citato articolo 64, ovvero che anche in caso di ampliamento della superficie *“L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno ...”*.

Premesso quanto sopra, ad avviso della scrivente, nel caso in cui il titolare dell'attività usufruisca di un'area privata all'aperto attigua all'esercizio commerciale e attrezzata con tavoli e sedie, non si ravvisa la fattispecie dell'ampliamento della superficie di vendita, che,



come già esplicitato, ai sensi del citato dettato normativo, è riferibile unicamente all'ampliamento della superficie dei "locali", nell'accezione corrente del termine.

Del resto, nel caso di specie, il soggetto imprenditore utilizza uno spazio esterno al locale analogamente a quanto avviene nel caso di porzioni di aree pubbliche date in concessione per il posizionamento di tavoli e sedie, circostanza che non comporta il verificarsi dell'ampliamento.

Resta ferma, comunque, da parte del soggetto che utilizza uno spazio esterno, anche se privato, la necessità del rispetto di tutte le prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, nonché del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie eventualmente applicabili.

Stante quanto sopra, la scrivente sottolinea, altresì, che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta, oltre che alla citata disciplina commerciale di settore, anche alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) di cui al R.D. n. 773 del 1931 e del R.D. n. 635 del 1940, recante il relativo regolamento, nonché ai fini della sorvegliabilità, al D.M. 17.12.1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5-8-1994, n. 534.

Pertanto, la presente nota e il relativo quesito sono inviati anche al ministero dell'Interno, che è pregato di far conoscere, anche alla scrivente, eventuali determinazioni al riguardo.

Considerato, infine, che il verbale richiamato in premessa al quesito sarebbe stato elevato ai sensi degli articoli 11, comma 9 e 20, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2006 (che, in ogni caso, però, si riferiscono all'ampliamento dei locali), la presente nota è inviata anche alla Regione (...), che è pregata di far conoscere anche alla scrivente il proprio avviso al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)